



COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: segreteria.pignataro@libero.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it

PEC: comune.pignataroint.servizigenerali@certipecc.it

Nr. 393 del 06/10/2020 del Registro delle Pubblicazioni.

COPIA DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 18 del 30 Settembre 2020

OGGETTO: Approvazione aliquote Nuova IMU.

Anno 2020 e con effetto per cinque anni decorrenti da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato (2018).

Il giorno Trenta del mese di Settembre 2020, alle ore 12,00 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari, convocato con appositi avvisi consegnati a domicilio, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria urgente ed in seduta pubblica di 1^a convocazione.

Risultano presenti ed assenti i Signori:

Nr.	Nome	Cognome	Carica	Presente	Assente
1	Benedetto	MURRO	Sindaco	SI	
2	Daniele	AZZOLI	Consigliere	SI	
3	Mauro	DE SANTIS	Consigliere		SI
4	Marcello Piero	CAVALIERE	Consigliere		SI
5	Luigi	CARLOMUSTO	Consigliere	SI	
6	Angelo	MIELE	Consigliere	SI	
7	Andrea	COSTANZO	Consigliere	SI	
8	Alessandro	D'AMENDOLA	Consigliere	SI	
9	Rita	DI GIORGIO	Consigliere		SI
10	Maria Giovanna	EVANGELISTA	Consigliere	SI	
11	Enrico	TISEO	Consigliere	SI	

Presiede il Sindaco dott. Benedetto MURRO.

Verbalizza il ViceSegretario Comunale dell'Ente, dott. Francesco NERI, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Constatato il numero legale degli intervenuti per la validità della seduta (metà dei consiglieri assegnati al Comune), ai sensi dell'art. 32, comma 1, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale comparato con l'art. 38, comma 2, secondo periodo, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita a procedere alla discussione sull'argomento in oggetto, dando atto che sulla presente deliberazione è stato espresso, dai Responsabili dei servizi interessati, il parere prescritto dall'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere inserito nella deliberazione stessa.

OGGETTO: Approvazione aliquote Nuova IMU.

Anno 2020 e con effetto per cinque anni decorrenti da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato (2018).

Il Sindaco illustra l'argomento posto all'ordine del giorno.

Ribadisce quanto riportato nella precedente deliberazione e cioè che la legge 27/12/2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020), ha modificato la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), accorpandola alla Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) e modificandone alcuni tratti, per cui dopo aver approvato il Regolamento della nuova IMU occorre confermare le aliquote già fissate al massimo dal Commissario Straordinario, a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario dell'Ente.

Chiede e prende la parola il consigliere comunale Enrico TISEO il quale chiede al Sindaco se sia possibile non applicare le aliquote massime.

Replica il Sindaco rispondendo che non gli risulta a causa del dissesto finanziario ma che, in ogni caso, non disponendo l'Ente di altre entrate da consolidate anche negli esercizi successivi, l'Amministrazione non ha alternative.

Continua il consigliere comunale Enrico TISEO facendo rilevare che l'Ente non è riuscito neanche a far entrare le poche somme previste in bilancio per le violazioni al Codice della Strada.

Ribatte il Sindaco informando il Consiglio Comunale che, oltre ad aver tentato di ottenere il decreto prefettizio per il ripristino della postazione fissa autovelox (sospesi tutti i decreti in Provincia presunte violazioni), l'Ente è in attesa che venga emanata, a breve, la nuova normativa che dovrebbe rendere più snella la procedura di installazione degli autovelox.

Nessuno più chiede di intervenire e la volontà consiliare si consolida come da dispositivo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- PREMESSO che:

- con atto del Commissario Straordinario adottato con i poteri del C.C. nr. **02 del 08/03/2018**, esecutivo, è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 244 e 246 del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modificazioni;

- l'art. 251 del medesimo D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267, per gli enti dissestati, espressamente prevede:

Articolo 251: Attivazione delle entrate proprie.

1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'articolo 247, comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonché i limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto.

2. La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. In caso di mancata adozione della delibera nei termini predetti l'organo regionale di controllo procede a norma dell'articolo 136.

3. Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

4. Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio.

5. Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di adozione delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell'organo competente si applicano le norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di adozione è fissato al trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto.

- **CONSIDERATO** che a decorrere dall' Anno 2020, l'Imposta Unica Comunale(IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI) e la nuova IMU è disciplinata dalle disposizioni di cui all' art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

- **CONSIDERATO** che il presupposto dell'Imposta è il possesso di immobili e tale norma ha assoggettato all' IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale ossia fabbricati, abitazioni principali, aree edificabili e terreni agricoli. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, , come definita dalle lettere b) e c) del comma 741 della Legge n. 160/2019, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 o altri immobili esentati dalla normativa di riferimento;

- **PRESO ATTO** che sono altresì considerate abitazioni principali:

1) Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

2) Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

3) I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

4) La casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell' applicazione dell'imposta, ai soli fini dell' applicazioni dell' imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

5) Un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall' art. 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

6) L'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

- **CONSIDERATO** che il soggetto attivo dell' imposta è il comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso (art. 1 comma 742, L.160/19);

- **PRESO ATTO** che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento, tale riserva non si applica agli immobili classificati D/10, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da accertamento a titolo di imposta, interessi e sanzioni (Art. 1 comma 744, L.160/19);

- **CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 758, della Legge n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

a) Posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) Ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'Allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) A immutabile destinazione agro-silvo pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

d) Ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

- **VISTO** che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/ 8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento (art. 1 – comma 748, L.160/19);

- **VISTO** che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i Comuni possono solo ridurla fino all' azzeramento (Art. 1 comma 750, L.160/19)

- **VISTO** che fino all'Anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I Comuni possono aumentarla fino allo 0.25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall' impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.(Art. 1 – comma 751, L.160/19)

- **VISTO** che a decorrere dall'Anno 2021, i Comuni in deroga all' art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 possono diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministero dell' Economia e Finanze (Art. 1 – comma 756), in ogni caso , anche se il Comune

non intende diversificare le aliquote rispetto a quelle suggerite dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all' applicazione disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale, che consente l'elaborazione e di un apposito prospetto delle aliquote;

- **PRESO ATTO** che la Risoluzione del Ministero dell' Economia e Finanze n. 1/DF/2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del sopracitato prospetto delle aliquote della nuova IMU, inizierà a decorrere per l' Anno d' imposta 2021 e che tale prospetto formerà parte integrante della delibera di approvazione delle aliquote IMU. Dalla decorrenza del suddetto obbligo, la delibera di Consiglio Comunale priva di prospetto delle aliquote, che ne formerà parte integrante, e non sarà idonea a produrre efficacia;

- **RILEVATO** che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell' Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno (Art. 1 comma 767) e che tale pubblicazione prevede l' inserimento del prospetto delle aliquote e il testo del Regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell' anno precedente, a eccezione dell'Anno 2020, per il quale l' assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

- **RILEVATO** le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all' art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997 è consentito, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al Comune o ad altro ente territoriale, esclusivamente per l' esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statuari (Art. 1 – comma 777) e stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all' azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o contenute, per le fattispecie di cui sopra;

- **CONSIDERATO** che, nel rispetto (in ottemperanza) delle previsioni normative elencate, le Aliquote della NUOVA IMU applicabili sono:

ALIQUOTE			IMMOBILE
BASE	MASSIMA	MINIMA	
0.50 %	0.60%	0.00	Abitazione principale di lusso A/1.A/8.A/9 e relative pertinenze (detrazione € 200.00)
0.10 %	0.10%	0.00	Fabbricati rurali strumentali
0.10%	0.25%	0.00	Beni merci
0.76%	1.06%	0.00	Terreni agricoli
0,86%	1.06%	0.00	Fabbricati ctg. D
0.86%	1.06%	0.00	Altri immobili

- **RITENUTO** opportuno, in ragione di quanto premesso, rideterminare le aliquote della NUOVA IMU per l'Anno 2020 come risulta dal seguente prospetto:

ALIQUOTE	
0,60%	Abitazione principale di lusso A/1.A/8.A/9 e relative pertinenze (detrazione € 200.00)
0,10%	Fabbricati rurali strumentali
0,25%	Beni merci
1,06%	Fabbricati ctg. D
1,06%	Altri immobili
1,06% con riduzione del 50% della base imponibile	Aliquota relativa all'unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli) tranne l'unità immobiliare classificata nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9 e purché il contratto di comodato sia registrato, il comodante possieda un solo immobile(oltre la propria abitazione)in Italia e risieda anagraficamente nello stesso comune in cui è situato l' immobile concesso in comodato

- **TENUTO CONTO** che per quanto non previsto nel Regolamento per la disciplina della nuova IMU si rinvia alle norme statali vigenti;

- **VISTI:**

- l'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili,

dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 23/12/2000, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che *"Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione"*;

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria 2007), il quale stabilisce che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

- **VISTO** l'art. 42 del D.L.gs 267/2000 e successive modificazioni, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

- **ACQUISITI** preventivamente:

- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

- il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziario reso con verbale n. 24 del 28/09/2020, redatto ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modificazioni, acclarato al prot. n. 6270 del 29/09/2020, agli atti d'ufficio ed allegato in copia;

- **VISTO** il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni;

- **TUTTO** ciò premesso e considerato;

- **RITENUTO** che sussistono le condizioni, per provvedere in merito, come da dispositivo;

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni, acquisiti in sede di proposta di deliberazione;

**Presenti n. 8 – astenuti n. 2 (EVANGELISTA Maria Giovanna, TISEO Enrico) – votanti n. 6.
Con voti favorevoli nr. 6 resi per alzata di mano,**

DELIBERA

1) Di dare atto, per le motivazioni sopra esposte, che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) Di determinare e approvare, per le motivazioni sopra esposte, che qui si intendono integralmente richiamate, le aliquote della nuova IMU 2020, come segue:

ALIQUOTE	
0,60%	Abitazione principale di lusso A/1.A/8.A/9 e relative pertinenze (detrazione € 200.00)
0,10%	Fabbricati rurali strumentali
0,25%	Beni merci
1,06%	Fabbricati ctg. D
1,06%	Altri immobili
1,06% con riduzione del 50% della base imponibile	Aliquota relativa all'unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli) ad eccezione dell'unità immobiliare classificata nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9 e purché il contratto di comodato sia registrato, il comodante possieda un solo immobile(oltre la propria abitazione)in Italia e risieda anagraficamente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato

Di stabilire, per l'Anno 2020, le seguenti scadenze di versamento:

- 16 GIUGNO 2020 (Acconto)
- 16 DICEMBRE 2020 (Saldo)

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'IMU in unica soluzione entro il 16 giugno.

3) Di fissare, pertanto, le tariffe, contenute nel prospetto sopra riportato, per l'Anno 2020, e con effetto per cinque anni decorrenti da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato (2018);

4) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso il Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2/12/2011, entro il termine del 31/10/2020 (termine spostato dall'art. 106, comma 3-bis, del D.L. n. 34 del 19/05/2020 convertito. Con modificazioni, dalla legge n. 77 del 17/07/2020).

In prosieguo,

su richiesta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere, in relazione alla necessità di dare immediata esecuzione agli interventi previsti in dipendenza dall'adozione del presente atto;

**Presenti n. 8 – astenuti n. 2 (EVANGELISTA Maria Giovanna, TISEO Enrico) – votanti n. 6.
Con voti favorevoli nr. 6 resi per alzata di mano,**

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

**OGGETTO: Approvazione aliquote Nuova IMU.
Anno 2020 e con effetto per cinque anni decorrenti da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato (2018).**

**Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 18/08/2000, nr. 267 e ss.mm.ii,
sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i sottoscritti esprimono il seguente PARERE**

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 29/09/2020.

Il Responsabile del Servizio II^ (Bilancio – Ragioneria – Tributi – Commercio, ecc.)
F.to: Dott.ssa Antonella Del Greco

In ordine alla regolarità contabile del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 29/09/2020.

Il Responsabile del Servizio II^ (Bilancio – Ragioneria – Tributi – Commercio, ecc.)
F.to: Dott.ssa Antonella Del Greco

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 29/09/2020.

Il Responsabile del Servizio I^ (Segreteria – Affari generali, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri

Letto, approvato e sottoscritto.

Il ViceSegretario Comunale
F.to: Dott. Francesco Neri

Il Sindaco
F.to: Dott. Benedetto Murro

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e dall'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69, per 15 giorni consecutivi, dal **06/10/2020**, nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico;

- è esecutiva:

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4), come riportato nel dispositivo;
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3) nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico.

Pignataro Interamna, **06/10/2020**.

Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Francesco Neri

Copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.

Pignataro Interamna, **06/10/2020**.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Francesco Neri

